



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 28 DEL 24-12-2021

OGGETTO: Emergenza SARS-COV2. Ulteriori misure in materia di contenimento della pandemia.

IL SINDACO

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;
- VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;
- VISTO** il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;
- TENUTO CONTO** dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;
- VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;
- VISTO il** Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2021, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

- VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;
- PRESO ATTO dell'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di “*disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors*), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”.
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- RAVVISATA nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- VISTA la legge 689/1981;
- RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;
- TENUTO CONTO della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;
- RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Muros;

ORDINA

con decorrenza 24 dicembre 2021 e sino al 31.01.2022 o salvo apposita revoca:

Misure generali anticontagio

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), è obbligatorio anche nei luoghi all'aperto, oltreché in tutti i luoghi pubblici chiusi, a qualsiasi titolo denominati (uffici, biblioteche, ambulatorio medico, esercizi commerciali, bar, pizzerie, circoli privati, saloni di bellezza ecc.). All'interno di detti esercizi chiusi dovrà essere messa a disposizione dell'utenza apposita soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.

Restano fermi ulteriori protocolli sanitari che saranno adottati dalle rispettive autorità, nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

Attività commerciali

In ogni attività commerciale, sia essa esercizio di vicinato, pubblico esercizio, supermercato, attività artigianale, deve essere esposto all'ingresso del punto di vendita il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nello stesso e gli ingressi dei clienti devono essere contingentati al fine di mantenere le presenze entro il limite indicato.

La mancanza del suddetto cartello costituisce specifica violazione del contenuto del presente provvedimento.

Somministrazione di alimenti e vendita

Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all'aperto è consentito a tutti i clienti.

Il servizio e il consumo al chiuso sia ai clienti seduti ai tavoli che in piedi al bancone è invece consentito solo ai clienti dotati di una Certificazione Verde valida (Green pass rafforzato) o a quelli che ne siano esenti.

È fatto obbligo all'esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso della suddetta certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo o consuma all'interno del locale, ovvero in un'area chiusa di pertinenza del locale stesso.

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita.

Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo (circoli privati).

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all'esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.

I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande.

Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani.

Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici.

Pubblici eventi

Sino a nuove disposizioni o revoca della presente ordinanza, sono annullati tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto, organizzati a qualsiasi titolo dalle associazioni e da altri enti nel territorio comunale.

DISPONE

1. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25

marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74. Inoltre, a carico del legale rappresentante dell'attività, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

- a) per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per cinque giorni;
 - b) per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni;
 - c) per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni;
 - d) dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.
2. La presente ordinanza sostituisce ogni provvedimento sindacale in contrasto con essa.
 3. La presente ordinanza è efficace fino al 31/01/2022, ovvero fino alla sua eventuale revoca anticipata.
 4. Demanda alla Polizia locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio comunale e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente. Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Muros, 24.12.2021


IL SINDACO
Federico Tolu